

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza dell'1/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 06/10/2015 al n. 129586, con la quale il Sig. Masciarelli Luigi, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 13/11/2017 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 205/S3 del 12/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, tra gli altri, che il Sig. Masciarelli Luigi ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e ha maturato i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 13/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 5977 del 03/02/2017, del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti dalla quale risulta che per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 31/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 94090 del 30/08/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/01/2018;
- VISTO il DA n. 1572 del 30/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 19/01/1988, reg. n. 2, foglio n. 382, con il quale il Sig. Masciarelli Luigi, dipendente a tempo indeterminato della Regione Siciliana, è stato nominato a decorrere dal 31/05/1986 nella qualifica di Assistente amministrativo, assumendo effettivo servizio in data 01/03/1985;
- VISTO il DA n. 7423 del 09/12/1996 con il quale al Sig. Masciarelli Luigi sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza, anni 4 e mesi 3;
- VISTO il DDG n. 2883 del 16/03/2004 con il quale il Sig. Masciarelli Luigi, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
- ACCERTATO che il Sig. Masciarelli Luigi alla data del 31/12/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 61 mesi 7 e giorni 17 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/05/1986 al 31/12/2017	31	7	0
Periodo riconosciuto (DA n. 7423 del 09/12/1996)	4	3	0
Servizio militare dal 15/03/1977 all'1/03/1978	0	11	17
Totale anzianità contributiva utile a pensione	36	9	17

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/01/2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. MASCIARELLI LUIGI, nato a Scafa (PE) il 13/05/1956, cat. "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

23 NOV 2017

Palermo, li _____

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giannanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)



IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)